



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Come difendersi dall'accusa di induzione alla prostituzione?

Autore: Redazione | 01/07/2017



***Il mio compagno è stato accusato dalla sua ex moglie di averla indotta alla prostituzione ma non ha fatto nulla. Come può difendersi?***

Il reato di **induzione alla prostituzione [1]** secondo cui chiunque induce alla prostituzione una donna di età maggiore è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da € 258 a € 10.329, salvo in ogni caso la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono il profitto.

Con il termine induzione si intende qualsiasi attività di persuasione o convincimento nei confronti di una donna affinché offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone. Secondo il noto giurista italiano Francesco Antolisei, esempi di tale attività di persuasione o convincimento possono essere le lusinghe, gli allettamenti, i doni o anche le preghiere, sempre che siano idonei a rafforzare o determinare il proposito della vittima; altrimenti non può sussistere alcuna responsabilità penale in capo al soggetto agente.

Se, invece, l'opera di induzione avviene con l'utilizzo di violenza, minaccia o inganno allora la pena è raddoppiata. Quindi, l'induzione alla prostituzione può realizzarsi sia nel momento in cui si fa sorgere in capo alla vittima un proposito di darsi alla prostituzione in precedenza non sussistente ma anche nell'ipotesi in cui viene solo rafforzato un tale proposito già esistente nella mente della vittima stessa **[2]**. Infine, si tratta di induzione alla prostituzione anche nel caso di un'attività diretta a fare in modo che la vittima, che in precedenza si è allontanata dall'attività di prostituzione, si riavvicini ad essa.

Ciò premesso, si tenga ben presente il principio previsto dall'articolo 27 della nostra Costituzione secondo cui vi è presunzione di non colpevolezza dell'imputato; principio da ritenersi rafforzato in presunzione di innocenza **[3]**. Pertanto, è compito dell'ufficio della Procura della Repubblica, impersonato dal pubblico ministero, fornire la prova della responsabilità dell'imputato che, quindi, non ha l'onere di provare la propria innocenza. Del resto, l'imputato deve essere assolto tutte le volte in cui manca o è insufficiente la prova della sua responsabilità penale, in quanto non fornita dalla Procura. Inoltre, la sentenza di condanna può essere pronunciata solo se la responsabilità penale dell'imputato emerge dalle prove assunte al di là di ogni ragionevole dubbio. Circa l'esatto significato della formula al di là di ogni ragionevole dubbio, la Cassazione **[4]** ha ritenuto che è consentito pronunciare la condanna a condizione che le prove acquisite lascino fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili ma la cui effettiva realizzazione, nel caso concreto, risulti priva del benchè minimo riscontro nel corso del processo, ponendosi così fuori dall'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Ebbene, il giudice davanti al quale le parti compariranno, all'inizio del processo non avrà conoscenza degli atti d'indagine raccolti dal pubblico ministero (tra cui appunto la denuncia dell'ex moglie dell'attuale compagno della lettrice) in quanto la prova della responsabilità penale dell'imputato si deve formare oralmente e in contraddittorio tra le parti

proprio davanti al Giudice. Con il termine prova si intende l'insieme degli elementi, le circostanze che dimostrano un fatto sul quale si basa il convincimento del giudice. Spetta al Pubblico Ministero indicare i mezzi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio e all'imputato richiedere l'assunzione delle prove dirette a contrastare l'accusa nei propri confronti. Al giudice spetta invece il compito di valutare la rilevanza e l'ammissibilità delle prove richieste, di procedere alla loro assunzione e soprattutto di valutarne la forza probatoria di colpevolezza o innocenza. Se la prova è costituita da indizi (che sono fatti certi attraverso cui, in base a canoni di probabilità, si può risalire ad un fatto incerto da provare), questi devono essere una pluralità in armonia tra loro nonché di portata significativa e tali da non riguardare circostanze generiche che potrebbero indurre in errore come previsto. Si tenga inoltre presente che sono ammissibili anche mezzi di prova non specificamente disciplinati dalla legge purché ritenuti dal giudice idonei ad assicurare l'accertamento dei fatti come, ad esempio, nel caso della lettrice potrebbe essere un nastro registrato dalla vittima. Comunque, tra i mezzi di prova più comuni disciplinati dalla legge, nel caso di specie vi sono la testimonianza, l'esame delle parti, il confronto e i documenti.

La testimonianza è il tipico mezzo di prova consistente nella narrazione che una qualsiasi persona fa davanti al giudice, previo impegno a dire la verità, di fatti specifici e rilevanti per il giudizio in corso e soprattutto dei quali è venuto a conoscenza diretta. In questo caso è particolare la testimonianza della persona offesa, l'ex moglie dell'attuale compagno, le cui dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione da parte del giudice, della credibilità della dichiarante e dell'attendibilità del proprio racconto; verifica che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone **[5]**.

L'esame delle parti è, invece, il mezzo di prova tramite il quale è possibile assumere informazioni dall'imputato, il compagno, che però non ha l'obbligo ma solo la facoltà di sottoporsi all'esame se ne fa richiesta o se vi consente; e comunque non deve impegnarsi a dire la verità. Nel caso rappresentato potrebbe anche essere possibile un confronto in quanto mezzo di prova che trae origine da un contrasto fra le dichiarazioni di più parti e/o testimoni (ad esempio fra quelle del compagno e quelle della di lui ex moglie). Il confronto consiste, infatti, nell'esame

di tali persone eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, allorchè vi sia disaccordo su fatti e circostanze ed è condotto dal Giudice che richiama le loro dichiarazioni discordanti, ne chiede alle parti la conferma o la modifica e le invita alle reciproche contestazioni.

Potrebbero infine essere anche acquisiti dei documenti, cioè le prove costituite da tutti quegli atti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la scrittura, la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Si consideri però che il documento, per essere una prova, deve avere i requisiti di certezza in ordine alla paternità o provenienza e quindi è vietata l'acquisizione di documenti anonimi, di quelli non autentici, di quelli che hanno un contenuto inattendibile, riferibile a voci correnti, nonché di quelli che contengono informazioni apprese da fonte non identificata. Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, il compagno della lettrice potrà davanti al giudice cercare di contrastare l'accusa di induzione alla prostituzione formulata nei propri confronti attraverso i citati mezzi di prova. Accusa in relazione alla quale è comunque molto importante ricordare che il compagno si presume innocente fino a quando l'ufficio della Procura della Repubblica non riuscirà a dimostrare, sempre davanti al giudice e con i medesimi mezzi di prova, la di lui responsabilità penale provando, come spiegato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che abbia in realtà posto in essere una qualsiasi attività di persuasione o convincimento, sopra illustrate, nei confronti della ex moglie affinché la stessa offrisse il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Alessandro Marescotti***

## **Note**

**[1]** Art. 3, l. n. 75 del 20.02.1958. **[2]** Cass. n. 46989 dello 03.12.2004. **[3]** Ai sensi dell'art. 6, n. 2, Cedu. **[4]** Cass. sent. n. 17921 dell'11.05.2010. **[5]** Cass., S.U., sent. n. 41461 del 24.10.2012.